

RISPOSTA A QUESITO IN MERITO AL RISCATTO EX ART. 14, COMMA 5, DEL DECRETO LGS. 252/2005

Categoria: Prestazioni – Riscatti

Data: Settembre 2025

(Lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla richiesta di parere, formulata da codesto FONDO, in merito alla possibilità di esercitare il riscatto, ex art. 14, comma 5, del Decreto lgs. 252/2005, da parte di quei lavoratori, dipendenti da ... e appartenenti a determinati profili professionali, che al raggiungimento dell'età di 60 anni perdono il titolo abilitante allo svolgimento della loro specifica attività lavorativa.

In base alla normativa di settore richiamata nella nota, tali lavoratori, allorché perdono il titolo abilitante per raggiunto limite di età, cessano al contempo dal rapporto di lavoro e maturano, in presenza di un'anzianità contributiva di 20 anni, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, la cui erogazione tuttavia decorre alcuni mesi dopo la data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, in base al meccanismo delle cc.dd. finestre.

Avuta presente la sussistenza di un intervallo temporale tra la maturazione del diritto al trattamento pensionistico di base e la relativa erogazione, è stato, quindi, chiesto da codesto FONDO se possa essere riconosciuto il diritto di riscatto, per cessazione dei requisiti di partecipazione, di cui all'art. 14, comma 5, del Decreto lgs. 252/2005.

Al riguardo, si fa in primo luogo presente che gli aderenti che vengono a trovarsi nella situazione sopra descritta hanno titolo per richiedere, innanzitutto, la prestazione pensionistica di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005.

In particolare, negli *“Orientamenti in merito alla decorrenza delle prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252”*, adottati con Deliberazione del 9 marzo 2011, questa Autorità ha precisato che *“gli aderenti alle forme pensionistiche complementari ai quali si applica l'art. 11, comma 2, del Decreto conseguano il diritto alla prestazione di previdenza complementare alla maturazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici obbligatori – con almeno cinque anni di partecipazione alle forme – prescindendo dall'effettiva erogazione degli stessi. Resta ovviamente rimessa alla libera determinazione dell'iscritto la scelta del momento in cui esercitare concretamente il diritto maturato.”*

Pertanto, i citati lavoratori di ... al momento in cui maturano i requisiti anagrafici e contributivi per il trattamento pensionistico di vecchiaia possono direttamente chiedere al FONDO l'erogazione della prestazione pensionistica complementare, non dovendo attendere l'effettiva

erogazione della pensione di base. Ciò, a condizione che abbiano maturato almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

In merito, poi, all'applicabilità o meno, in siffatte ipotesi, del distinto istituto del riscatto *ex art. 14, comma 5, del Decreto lgs. 252/2005*, giova riflettere circa l'effettiva sussistenza di una situazione di "*cessazione dei requisiti di partecipazione*" in capo agli aderenti che hanno maturato i requisiti per fruire della prestazione principale erogabile da un fondo pensione, come è la prestazione pensionistica complementare.

A tale proposito, si fa preliminarmente presente che molteplici sono stati negli anni i chiarimenti forniti dalla COVIP in tema di riscatto *ex art. 14, comma 5, del Decreto lgs. 252/2005*, sulla scorta della normativa tempo per tempo vigente. Per quanto qui rileva, si reputa opportuno qui richiamare alcuni dei suddetti pronunciamenti in materia.

Si ricorda, in primo luogo, che negli Orientamenti interpretativi in materia di riscatto della posizione individuale *ex articolo 14, comma 5, del Decreto lgs. 252/2005*, adottati dalla Commissione il 17 settembre 2009, è stato osservato che per la qualificazione delle situazioni di perdita dei requisiti di partecipazione vanno esaminati non soltanto i profili formali ma anche i profili di carattere sostanziale, tra cui il mantenimento o meno delle condizioni di partecipazione dell'iscritto al fondo, anche e soprattutto sotto il profilo dei flussi contributivi. Ciò impone, quindi, di evitare generalizzazioni, dovendosi effettuare di volta in volta l'esame fattuale della situazione concreta in cui si trova l'aderente.

Nella risposta a quesito del marzo 2011 si è poi ritenuto che la facoltà di riscattare la posizione *ex art. 14, comma 5, del Decreto lgs. 252/2005* permane in capo all'aderente finché perdura la situazione legittimante l'esercizio della stessa, vale a dire la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione. Tuttavia, nella risposta a quesito di febbraio 2013 si è detto che la facoltà di riscatto, non esercitata fino alla nuova assunzione, non possa più essere esercitata qualora l'iscritto torni a partecipare su base collettiva al medesimo fondo. Pertanto, la situazione di perdita/cessazione dei requisiti di partecipazione, sussistente in un determinato momento, può non risultare più attuale successivamente.

Con la risposta a quesito di marzo 2019 è stato, inoltre, precisato che la perdita dei requisiti di partecipazione a un fondo pensione non si ha solo nell'ipotesi in cui intervenga una cessazione del rapporto di lavoro, ovvero un cambiamento dell'attività lavorativa che collochi il lavoratore nell'ambito di una diversa categoria contrattuale (nazionale, territoriale o aziendale), alla quale non trovi applicazione la fonte istitutiva della forma cui aderiva in precedenza, ma anche nell'ipotesi in cui trovino successivamente applicazione al medesimo lavoratore accordi collettivi che dispongano la destinazione ad un'altra forma pensionistica complementare dei flussi contributivi datoriali futuri. Da ciò deriva la considerazione che prima della maturazione dei requisiti per la pensione complementare assume rilievo la sopravvenuta impossibilità per il lavoratore di continuare a beneficiare dei contributi datoriali in quel determinato fondo pensione.

Lo stesso concetto è stato espresso in una risposta a quesito di ottobre 2024, nella quale è stato ribadito che il riscatto in parola può essere richiesto ove siano venuti meno, da un punto di vista

sostanziale, i flussi contributivi datoriali futuri connessi ad un'adesione contrattuale, in ragione del mutato contesto lavorativo dell'aderente.

Tutto ciò premesso, si ritiene che non si realizzi una situazione di “*cessazione dei requisiti di partecipazione*”, in capo a coloro che, come nel caso dei sopra citati lavoratori di ..., cessino il rapporto di lavoro e maturino il requisito per la prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005. Alla luce di quanto sopra, si ritiene quindi che, nell'ipotesi rappresentata, tali soggetti possano richiedere la sola prestazione pensionistica complementare.

Infine, si osserva che quanto detto sopra trova applicazione anche con riferimento a coloro che, avendo perso i requisiti di partecipazione, per le più diverse ragioni, non abbiano chiesto il riscatto e siano rimasti iscritti fino all'avvenuta maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica complementare. Anche costoro non hanno più alcuna ragione per invocare la “*cessazione dei requisiti di partecipazione*”.

Il Presidente